

ACCORDO RECANTE INDIRIZZI, CRITERI E PRINCIPI PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE TRA GLI ENTI DEL SSR

PREMESSE

La legge Regionale 16 ottobre 2014 n. 17 recante "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" ha ridisegnato l'intero assetto organizzativo dei servizi ospedalieri e distrettuali del Servizio Sanitario Regionale individuando tra l'altro gli Enti preposti ad assicurare la piena e completa presa in carico della salute del cittadino e la continuità dell'assistenza in termini di efficienza, efficacia e uniformità nella gestione dei fattori produttivi.

Il nuovo assetto organizzativo derivante dall'applicazione della Legge Regionale n. 17/2014 e decorrente dal 01 gennaio 2015, ha comportato, in particolare, nel territorio regionale le seguenti fattispecie:

a) Fusione fra aziende con conseguente trasferimento di tutto il personale:

1. Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" istituita mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" (art. 5 comma 1 lett. b);
2. Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale" e dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone (art. 5 comma 1 lett. e).

b) Parziale trasferimento di funzioni:

1. Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" cui sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste (art. 5, comma 2 lett. b e comma 3);
2. Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli- Collinare - Medio Friuli" cui sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" (art. 5 comma 5, lettera b) e c) e comma 6);
3. Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" cui sono state trasferite parte delle funzioni dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" (art. 5, comma 7 lett. b) e comma 8).

c) Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi: cui sono trasferite le funzioni svolte dal Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine (art. 7).

Entro due anni dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" incorporeranno rispettivamente l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste" e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine (art. 4, comma 2).

Tale processo di riordino istituzionale che coinvolge – in primis – proprio il personale dipendente, ha reso necessario individuare, a livello centrale, specifiche linee di indirizzo in materia di trasferimento dei rapporti di lavoro che sono state fornite ai direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con nota della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, prot. n. 18988 del 03 novembre 2014.

Inoltre, tale complessivo e graduale processo di riordino, prevede, attraverso le linee e gli indirizzi di programmazione annuale, alcuni Progetti di riorganizzazione di specifiche funzioni che rendono cogente, per la loro valenza sovra-aziendale e le conseguenti implicazioni riguardanti il personale dipendente, l'individuazione, a livello regionale, di principi generali che orientino le aziende ed enti del SSR nell'applicazione dell'istituto della mobilità.

In tale contesto, ferma restando l'autonomia aziendale nel governare i processi di mobilità interna del personale nonché gli obblighi degli stessi di procedere alla ricognizione e alla determinazione del fabbisogno del personale

interessato, da attuarsi previa informazione ed eventuale confronto su richiesta con le rispettive organizzazioni sindacali ed RSU, il presente documento si propone di fornire i criteri generali volti a coordinare i processi di ricollocazione e di mobilità del personale fra gli enti del SSR al fine di garantire interventi omogenei e orientati a ricercare soluzioni che assicurino la funzionalità di ciascuna amministrazione anche alla luce dei diversi contesti organizzativi e territoriali determinati dalla riforma del Servizio sanitario regionale.

Ciò premesso, le parti concordano i seguenti criteri operativi in materia di mobilità del personale fra gli enti del SSR:

Punto n. 1) mobilità volontaria tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale in caso di trasferimento di funzioni

Nel caso in cui sia disposto il trasferimento delle funzioni tra gli enti del SSR o di specifiche strutture di supporto necessarie a garantire presso ciascuna Azienda il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (es: Amministrazione del personale dipendente e convenzionato; Approvvigionamenti; Uffici tecnici, Ragioneria, Affari generali e/o legali, Formazione ecc..), gli enti interessati dal trasferimento delle predette funzioni, dopo aver individuato, previa informazione ed eventuale confronto su richiesta con le rispettive organizzazioni sindacali ed RSU il fabbisogno di personale e la sua dislocazione nelle varie sedi lavorative da assegnare alle attività oggetto di trasferimento, procederanno all'attivazione di specifiche procedure di mobilità volontaria.


Preliminarmente, la procedura di mobilità volontaria sarà aperta al solo personale attualmente assegnato, in misura prevalente o parziale alle funzioni oggetto di trasferimento.

Tali Aziende pubblicheranno sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui dovranno essere indicati i posti (categoria/e e profilo/i), con le relative sedi lavorative, che si intendono ricoprire con specificazione dei requisiti da possedere.

Le domande saranno analizzate valutando le seguenti fattispecie elencate in ordine di priorità ed attribuendo le seguenti percentuali di peso:

1. conoscenze e competenze maturate – peso pari al 60%
2. situazioni personali quali, in ordine di precedenza – peso massimo complessivo pari a 25%
 - a) dipendenti portatori di handicap in applicazione dell'articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 (5%);
 - b) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap in applicazione dell'articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 (5%);
 - c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero dei familiari a carico, in relazione alla loro età, e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito (5%);
 - d) particolari condizioni di salute del lavoratore debitamente documentate (5%);
 - e) residenza anagrafica nel caso in cui la nuova sede di servizio comporti un avvicinamento alla residenza rispetto alla precedente sede di assegnazione (5%);
3. anzianità di servizio nell'ultima categoria/profilo di inquadramento – peso pari a 15%

Qualora, esperite le procedure di mobilità volontaria sopra descritte non siano pervenute domande o risultino ancora dei posti vacanti, l'Azienda estenderà la mobilità volontaria a tutto il personale di pari qualifica dipendente delle aziende ed enti interessati allo scorporo delle funzioni. Da ultimo, l'Azienda estenderà la mobilità ai dipendenti di pari qualifica di tutte le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale applicando, per la scelta dei candidati, i medesimi criteri di cui sopra.



2

Punto n. 2) mobilità obbligatoria tra enti del servizio sanitario regionale in caso di trasferimento di funzioni

Esperate le procedure di cui sopra, qualora non sia pervenuta alcuna domanda o risultino ancora dei posti vacanti, gli Enti interessati, previo accordo, potranno attivare la mobilità obbligatoria secondo le vigenti normative nei confronti del personale appartenente all'Ente o agli Enti interessati allo scorporo delle funzioni.

In tal caso si procederà prioritariamente nei confronti del personale che sta già svolgendo la funzione, prevalentemente o parzialmente.

Anche per tale fattispecie gli Enti, previo accordo, dovranno individuare la/le categorie ed il/i profili soggetti a mobilità d'ufficio.

Le parti concordano che l'istituto della mobilità obbligatoria debba essere oggetto di opportuna incentivazione economica attraverso le risorse regionali aggiuntive; conseguentemente le parti condividono che i criteri per la mobilità obbligatoria - da definirsi in modo coerente con quelli individuati per la mobilità volontaria avendo cura di conciliare al meglio le esigenze lavorative del personale coinvolto con quelle di vita privata e familiare anche in regione della maggior distanza dalla nuova sede lavorativa - nonché le modalità di incentivazione economica saranno definiti in apposito accordo regionale tra le parti.

Punto n. 3) ambito di applicazione

Il presente accordo, per quanto compatibile, trova applicazione in tutti i processi, anche futuri, di riorganizzazione coinvolgenti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e costituisce riferimento, ferma restando l'autonomia negoziale delle parti, per i corrispondenti accordi decentrati inerenti la mobilità anche interna del personale.






Udine, 3 giugno 2015

Letto, approvato e sottoscritto.

l'Assessore



Le Segreterie Regionali delle OO.SS.

FSI USAE 
FSI Bando 
FPC 
FIALS 
UIL FPC 
CISCFP 